



DETERMINA Fascicolo n. GU14/645834/2023

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX - Iliad Italia S.p.A.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA l’istanza dell’utente XXX, del 21/11/2023 acquisita con protocollo n. 0298139 del 21/11/2023

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell'istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

In riferimento ad alcune numerazioni telefoniche è stato esercitato il diritto di recesso e su nessuna delle numerazioni indicate è stato emesso il rimborso sul metodo di pagamento utilizzato in fase d'acquisto. In particolare le numerazioni alle quali si fa riferimento con la relativa contestazione sono le seguenti: 1. XXX Addebito per costi di recesso/disattivazione; 2. XXX Addebito per costi di recesso/ disattivazione; 3. XXX Addebito per costi di recesso/disattivazione; 4. XXX Addebito per costi di recesso/disattivazione; 5. XXX Addebito per costi di recesso/disattivazione; 6. XXX Addebito per costi di recesso/disattivazione; 7. XXX Addebito per costi di recesso/disattivazione; 8. XXX Addebito per costi di recesso/disattivazione; La richiesta di indennizzo è di € 5.000,00.

L'istante chiede il rigetto di tutte le domande avanzate in ricorso nei propri confronti con conseguente archiviazione del procedimento.

Dagli atti introduttivi delle parti e relative allegazioni a supporto emerge quanto segue. Il principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. stabilisce che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. D'altra parte, il convenuto ha l'onere di provare i fatti che possono impedire, modificare o estinguere il diritto vantato dall'attore. Nel caso che occupa il presente procedimento la domanda

dell'istante appare estremamente generica e priva di qualsivoglia elemento di prova a supporto delle proprie richieste. Al contrario parte convenuta fornisce prova delle eccezioni sollevate. In particolare, dà prova del fatto che la pretesa dell'istate è già stata soddisfatta attraverso produzione di ricevuta di bonifico effettuato.

DETERMINA

CORECOM Campania, rigetta l'istanza dell'utente XXX, del 21/11/2023, per i motivi di cui in premessa.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
Vincenza Vassallo